

"FRANCIGENA SERVICES S.R.L."

STATUTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE - SEDE/DOMICILIAZIONE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con denominazione:

"FRANCIGENA SERVICES S.R.L."

Art. 2 - Sede

La società ha sede legale in Italia, nel Comune di Fidenza (PR).

Nell'ambito del detto Comune l'indirizzo è quello risultante presso il competente Registro Imprese, secondo le risultanze dell'atto costitutivo e dei successivi trasferimenti da deliberarsi o con decisione dei soci (adottata anche semplicemente mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto) o dall'Organo Amministrativo; con le medesime formalità la società potrà istituire altrove e sopprimere filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e unità locali in genere.

Il trasferimento della sede in comune diverso dall'originario e l'istituzione/soppressione di sedi secondarie, considerate modifiche dell'atto costitutivo, debbono essere adottate dai soci mediante deliberazione assembleare.

Art. 3 - Domiciliazione dei soci e dei componenti le cariche sociali

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, di chi compone l'Organo Sindacale e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata.

Art. 5 - Oggetto

Nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, la società persegue il proprio oggetto sociale potendo svolgere le seguenti attività:

- supporto alla nascita e allo sviluppo di Itinerari culturali/turistici, in particolare delle Vie Francigene;
- miglioramento della capacità organizzativa delle comunità locali in un'ottica di collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
- valorizzazione delle risorse locali (ambiente naturale, emergenze storiche, artistiche, produzioni tipiche, tradizioni culturali ecc.);
- sviluppo di attività di promozione e commercializzazione degli Itinerari, in particolare delle Vie Francigene.

In generale essa potrà compiere tutte le operazioni ricollegabili all'oggetto sopracitato e che saranno suscettibili di facilitarne la realizzazione. A questo scopo, a titolo esempli-

ficativo e non tassativo, la società potrà:

- promuovere e gestire reti di impresa, anche di altri soggetti pubblici e privati;

- realizzare studi, progetti e ricerche di mercato;

- realizzare servizi di progettazione per lo sviluppo di Itinerari esistenti, in particolare legati alle Vie Francigene, e la creazione di nuovi Itinerari;

- partecipare a progetti banditi su scala locale, nazionale ed europea;

- partecipare a gare ed appalti pubblici e privati, sia nel mercato nazionale che in quello estero;

- collaborare con associazioni o altri organismi;

- acquisire partecipazioni in società finalizzate ad attivare iniziative economico-territoriali;

- svolgere attività di supporto e consulenza alla nascita di nuove imprese;

- gestire marchi commerciali e creare sistemi e procedure di accreditamento e divulgazione degli stessi;

- sviluppare linee di prodotti, commercializzare direttamente con propri punti vendita, anche accreditati, e con sistemi di e-commerce, o sostenere la loro commercializzazione tramite terzi;

- organizzare, gestire e/o partecipare a eventi promozionali, fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali;

- realizzare piani di promozione di vendita, campagne pubbli-

citarie e attività di pubbliche relazioni;

- realizzare iniziative editoriali, quotidiani esclusi;

- progettare, promuovere e commercializzare prodotti turistici relativi alle Vie Francigene e agli Itinerari culturali/turistici;

- acquisire (in proprietà, in concessione e in gestione) strutture turistiche, museali e punti di informazione turistica;

- progettare, realizzare e promuovere software dedicati, siti web e altri strumenti promozionali delle Vie Francigene e degli Itinerari basati sull'utilizzo delle nuove tecnologie e garantire servizi di assistenza, manutenzione e supporto tecnico;

- svolgere funzione di tutoraggio e formazione per organismi pubblici e privati;

- svolgere prestazioni, consulenze, elaborazione dati e servizi vari per terzi.

Sempre negli stretti limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, in via quindi non prevalente, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed

interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e garanzie in genere, anche reali.

CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - FINANZIAMENTI

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 7 - Variazione capitale, conferimenti, finanziamenti

Il capitale sociale può essere aumentato e ridotto osservate le disposizioni (legislative e statutarie di cui oltre) in materia; possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (in deroga quindi al disposto dell'art. 2464, comma 3, codice civile sulla necessità di eseguire conferimenti in denaro).

La società potrà richiedere ai soci, e acquisire dagli stessi (se consenzienti), finanziamenti e/o versamenti, fruttiferi e non fruttiferi (infruttiferi qualora non sia diversamente disposto), nell'ambito della normativa tempo per tempo in vigore.

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 c.c. come previsto in altro contesto del presente statuto.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Art. 8 - Diritti sociali ed esercizio degli stessi

Col consenso (in qualunque forma manifestato) di tutti i soci:

a) - le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati alla società;

b) - le partecipazioni potranno essere liberate anche mediante conferimento di opera o di servizi;

c) - alle partecipazioni può altresì essere collegato, a qualunque titolo, l'obbligo (sanzionato da esclusione in caso di inadempimento o di impossibilità ad adempiere) di prestazione di servizi o di attività lavorativa;

d) - è consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi alla distribuzione degli utili. Tale attribuzione non comporta "modifica statutaria" e, l'atto relativo, dovrà prevedere la ripartizione utili in caso di successivo mutamento nella titolarità delle partecipazioni sociali.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Per pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si rinvia alla normativa, precisandosi che, in caso di usufrutto (qualora dal titolo costitutivo non risulti diversamente) competono all'usufruttuario il diritto di voto ed il diritto agli utili; la partecipazione liberata dalla società a seguito di aumento gratuito del capitale sociale è attribuita al socio e l'usufrutto si estende alla partecipazione stessa.

AMMINISTRAZIONE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI - CONTROLLI

Art. 9 - Norme generali

L'amministrazione della società è affidata anche a non soci, uno o più, nominati con decisione dei soci assunta o col metodo collegiale o mediante consultazione o consenso espressi per iscritto (art. 2479-bis, c.c.).

Secondo quanto risulterà in sede di nomina, l'Amministrazione della società può essere demandata:

a) ad un Amministratore Unico;

b) ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri;

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Viene qui prevista la competenza dell'Organo Amministrativo per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione; viene negata tale competenza per le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 e di fusione nelle fattispecie di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile.

Per le cause di ineleggibilità, di cessazione, di sostituzione e per quanto altro qui non previsto si rinvia a quanto dispone il codice civile in materia di società per azioni ed alle disposizioni inderogabili in materia.

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, per l'esecuzione di particolari incarichi e mansioni, determinandone i poteri, attribuzioni ed eventuali emolumenti.

Ad uno o più Amministratori o a terzi dotati delle specifiche professionalità possono essere attribuite particolari mansioni in materia di adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali, trattamento di dati personali, prevenzione e protezione in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e quanto altro (in tale sede saranno determinati eventuali relativi emolumenti).

Art. 10 - Durata della carica e rieleggibilità

Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo fissato all'atto della nomina e sono rieleggibili; in mancanza di determinazione del tempo di durata in carica, la nomina si intende fatta a tempo indeterminato; all'Amministratore revocato, anche senza giusta causa, non competerà alcunchè a titolo di danni o altro.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 11 - Rimborso spese ed emolumenti

In sede di nomina, o con separata decisione dei soci, agli Am-

ministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo (anche sotto forma di partecipazione agli utili), esclusa comunque la possibilità di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

AMMINISTRATORE UNICO

Art. 12 - Poteri e rappresentanza

Qualora sia nominato un Amministratore Unico, questi ha la rappresentanza generale della società (con firma libera e senza alcuna limitazione) nonché tutti i poteri di amministrazione della stessa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - Poteri

Qualora sia istituito un Consiglio di Amministrazione, questo ha tutti i poteri di amministrazione della società, senza limitazione alcuna.

Art. 14 - Presidente/Vice Presidenti - Rappresentanza

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non sia avvenuto in sede di nomina, elegge tra i suoi membri un Presidente; possono essere nominati uno o più Vice Presidenti, con la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I suindicati Presidente e Vice Presidenti hanno la rappresentanza generale della società da esercitarsi in via disgiunta,

salvo che in sede di nomina non siano disposte particolari modalità di firma congiunta.

Art. 15 - Modalità decisione del Consiglio

Le decisioni del Consiglio, qualora non sia diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e la redazione dei progetti di fusione o scissione (questo statuto non delega le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 e di fusione nelle fattispecie di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile) sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione come organo collegiale e sono da assumere mediante formale delibera.

Art. 16 - Decisioni non collegiali

Competerà al Consiglio normare tempi e modalità per le decisioni coi suindicati metodi non collegiali; qualora il Consiglio non abbia provveduto, la decisione consegnerà all'iniziativa di qualunque consigliere o componente l'Organo Sindacale (in caso di nomina dell'Organo Sindacale) e si applicheranno, in quanto compatibili, le norme che il presente statuto detta, come oltre, per le decisioni non collegiali dei soci.

La decisione non collegiale deve essere assunta col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica (in caso di parità la decisione non è assunta).

Art. 17 - Riunioni e decisioni Collegiali

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purchè nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente (o dal Vice Presidente) mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e, se nominato, a chi compone l'Organo Sindacale.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica (e, se nominato, un componente dell'Organo Sindacale).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le riunioni collegiali possono svolgersi in audio o video conferenza: si rinvia a quanto previsto in questo stesso statuto in materia assembleare.

Art. 18 - Deleghe

Il Consiglio, con formale deliberazione collegiale, può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone attribuzioni ed eventuali cauzioni; in sede di nomina verrà attribuita la rappresentanza (secondo le modalità di firma determinate nell'atto di nomina stesso) e, in caso di nomina di un comitato esecutivo, le sue norme di funzionamento.

Qualora però il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri, potranno sì essere nominati uno o più Consiglieri Delegati, ma in tal caso gli Amministratori decadranno dalla carica in caso di disaccordo per la revoca anche di un solo Consigliere Delegato.

Il Consiglio può pure nominare Direttori, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procura-

tori speciali.

Art. 19 - Libro decisioni Consiglio di Amministrazione

La decisione del consiglio sarà trascritto sul libro verbali del Consiglio.

Il verbale della decisione collegiale sarà sottoscritta dal presidente della riunione e da chi funge da segretario.

La decisione non collegiale sarà trascritta a cura dell'Organo Amministrativo e la relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società e della stessa dovrà farsi menzione in sede di trascrizione.

Art. 20 - Cessazione carica consiglieri

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo Sindacale (se nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 21 - Struttura - competenze

Qualora la nomina dell'Organo si renda obbligatoria ossia comunque scelta dai soci, si applica il disposto dell'articolo 2477 del Codice Civile ("nomina di un sindaco o di un revisore"); l'Assemblea dei soci ha la facoltà di nominare un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, regolamentato secondo le norme tempo per tempo vigenti

previste per le società per azioni.

L'Organo di controllo esercita (in quanto compatibile con il disposto normativo (e qualora non sia nominato un revisore), la revisione legale dei conti.

DECISIONI/ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 22 - Competenze

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, dell'Organo Sindacale, suo eventuale Presidente o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Art. 23 - Assemblea dei soci

La convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del

giorno, tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, è effettuata a cura dell'Organo Amministrativo, mediante comunicazione inviata ai soci (ed agli altri aventi diritto) con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica o altre modalità che dia comunque conferma della ricezione).

La comunicazione deve essere inviata (data spedizione) agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio o agli indirizzi, telefonico e/o elettronico secondo quanto previsto all'art. 3 di questo stesso statuto (in mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese).

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e chi compone l'Organo Sindacale (se nominato) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (chi compone l'Organo Sindacale ed amministratori assenti avranno fatto pervenire alla società relativa dichiarazione scritta, redatta su qualunque supporto e spedita con qualunque sistema di comunicazione che dia garanzia di ricezione).

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea è presieduta dal Presidente (o Vice Presidente)

del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dal più anziano tra i coamministratori dotati di rappresentanza o dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta (anche per allegato al verbale) la identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 2 del codice civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Il voto deve essere espresso in modo da consentire l'individuazione dei votanti.

L'assemblea può svolgersi in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

A tal fine, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 24 - Quorum decisionali

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi dell'art. 2479 c.c. con metodo non collegiale (mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto), sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più del

cinquanta per cento del capitale sociale.

Le decisioni dei soci, adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. sono assunte nel rispetto dei seguenti quorum costitutivo e deliberativo:

- l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale;

- l'Assemblea delibera poi a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 (art. 23, nn. 4-5 di questo statuto), con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.

Restano salve le disposizioni, che, in virtù del presente statuto o di disposizioni di legge, prevedono quorum più restrittivi o il consenso di categorie di soci.

BILANCIO ED UTILI

Art. 25 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

il residuo ai soci secondo i "particolari diritti" riconosciuti a ciascuno di essi o, diversamente, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute (salvo di-

versa deliberazione assunta in sede di approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono).

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere approvato entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società (in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione).

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Art. 26 - Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti

L'aumento di capitale può essere attuato (salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter - Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale) anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

Qualora non risulti diversamente dalla delibera di aumento di capitale, il socio che eserciti il diritto di opzione, purché ne faccia contestuale richiesta, ha diritto di prelazione nella sottoscrizione di quanto non optato dagli altri soci.

Art. 27 - Riduzione del capitale per perdite

Si rinvia al disposto dell'art. 2482-bis e 2482-ter del codice civile, precisandosi che la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni (nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.) dell'Organo Sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le dette osservazioni, durante l'assemblea dei soci.

Art. 28 - Emissione di titoli di debito

La società può emettere titoli di debito, di cui all'art. 2483 c.c.,: la relativa decisione è demandata all'Assemblea dei soci che delibererà, con le maggioranze statutariamente previste per le modifiche dell'atto costitutivo/statuto, fissando limiti e modalità di emissione.

Art. 29 - Trasformazione

La deliberazione di trasformazione della società dalla sua forma attuale in quella di società di persone e' adottata con le forme e maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo/statuto.

E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

La deliberazione di trasformazione della società dalla sua forma attuale in quella di consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non ri-

conosciute e fondazioni deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

Per quanto altro si rinvia agli artt. 2498 e seguenti del c.c..

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - Cause di scioglimento

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge (non sono previste altre ipotesi di scioglimento).

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.

In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga (come da articolo successivo) una decisione dei soci, l'organo di liquidazione sarà composto dall'organo amministrativo "uscente" e le regole del suo funzionamento e rappresentanza della società saranno disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo in carica al verificarsi della causa di scioglimento della società; tale organo avrà tutti i più ampi poteri necessari allo scopo, compreso l'esercizio provvisorio dell'impresa sociale.

Art. 31 - Nomina e revoca dei liquidatori - criteri di svolgimento della liquidazione

L'assemblea dei soci delibera, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

a) il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del

collegio (in caso di nomina di un collegio di liquidazione), nonché quelle inerenti alla nomina di più liquidatori destinati ad operare in via disgiunta e/o congiunta;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Qualora sia nominato un Collegio di liquidazione, e non sia diversamente disposto, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione, e la relativa rappresentanza della società, sono disciplinate dalle medesime regole previste e vigenti in materia di Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA/DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie, che possano formare oggetto di arbitrato, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibera assembleari, promosse da o

contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio ove è iscritta la società (qualora detta Camera di Commercio non abbia istituito la Camera Arbitrale sarà di competenza della Camera Arbitrale di Parma), che provvederà alla nomina di un unico Arbitro nominato dalla Camera Arbitrale stessa.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 33 - Foro Competente

Per le controversie in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione del presente statuto (e che non siano sottoponibili ad arbitrato) è competente il foro in relazione al luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 34 - Legge applicabile

La società è regolata dalla legge italiana.